



**REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO
DELLA CITTÀ DI JESOLO
RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI
IMPREDITORI AGRICOLI**

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 54 del 07.05.2009
Modificato con deliberazioni di consiglio comunale
n. 40 del 28.04.2016, n. 76 del 28.07.2016 e n. 74 del 31.07.2017
Aggiornato con deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 28.03.2024

INDICE

TITOLO I – CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL MERCATO AGRICOLO

| | | |
|---------|---|--------|
| Art. 1 | - Oggetto del regolamento..... | pag. 3 |
| Art. 2 | - Definizioni..... | pag. 3 |
| Art. 3 | - Finalità del Mercato Agricolo della Città di Jesolo..... | pag. 3 |
| Art. 4 | - Istituzione del mercato agricolo della città di Jesolo – luogo e orario di svolgimento..... | pag. 3 |
| Art. 5 | - Istituzione di nuovi mercati agricoli..... | pag. 4 |
| Art. 6 | - Posteggi e tipologie merceologiche..... | pag. 5 |
| Art. 7 | - Soggetti ammessi alla vendita..... | pag. 5 |
| Art. 8 | - Prodotti agricoli e modalità di vendita..... | pag. 6 |
| Art. 9 | - Modalità di occupazione dei posteggi..... | pag. 6 |
| Art. 10 | - Attività collaterali..... | pag. 7 |

TITOLO II – FORME DI GESTIONE E MODALITA' DI AMMISSIONE AL MERCATO

| | | |
|---------|--------------------------|--------|
| Art. 11 | - Forme di gestione..... | pag. 7 |
|---------|--------------------------|--------|

CAPO I – GESTIONE DIRETTA

| | | |
|---------|--|--------|
| Art. 12 | - Bando..... | pag. 7 |
| Art. 13 | - Modalità di presentazione della domanda..... | pag. 8 |
| Art. 14 | - Graduatoria e assegnazione dei posteggi..... | pag. 8 |

CAPO II – GESTIONE INDIRETTA

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 15 | - Modalità di affidamento della gestione..... | pag. 9 |
| Art. 16 | - Obblighi del gestore del mercato | pag. 10 |

TITOLO III – OBBLIGHI E ONERI

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 17 | - Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato agricolo..... | pag. 11 |
| Art. 18 | - Canone per l'occupazione del suolo pubblico..... | pag. 11 |
| Art. 19 | - Fornitura dell'energia elettrica..... | pag. 12 |

TITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 20 | - Vigilanza e controlli..... | pag. 12 |
| Art. 21 | - Sospensione e revoca dell'autorizzazione..... | pag. 13 |
| Art. 22 | - Sanzioni..... | pag. 13 |
| Art. 23 | - Disposizioni transitorie e finali..... | pag. 14 |

TITOLO I – CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL MERCATO AGRICOLO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, riservati agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., ai sensi del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, dell'art. 1 comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del successivo Decreto di attuazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, nonché della Legge Regionale 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “mercato agricolo” il mercato su area pubblica, su area privata ad uso pubblico, o su aree di proprietà privata, costituito da 5 o più posteggi riservati esclusivamente agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile per la vendita diretta dei prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda;
- b) per “prodotti a chilometro zero”, i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 17 maggio 2022, n. 61.

Art. 3 - Finalità del mercato agricolo della Città di Jesolo

2. Con l'istituzione dei mercati dedicati alla vendita diretta dei prodotti agricoli il Comune di Jesolo intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare e promuovere la tipicità e la provenienza dei prodotti offerti, nonché la conoscenza della cultura rurale;
- b) tutelare la qualità della produzione agroalimentare locale;
- c) migliorare la redditività per le imprese agricole;
- d) favorire per il consumatore una spesa alimentare vantaggiosa sulla base di una “filiera corta” conseguente alla riduzione della distanza tra il luogo di produzione e quello di vendita e l'abolizione di passaggi intermedi del prodotto;
- e) favorire la tracciabilità dei prodotti in vendita e la trasparenza delle indicazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche e la qualità e genuinità dei cibi;
- f) migliorare la qualità ambientale, cui il mercato agricolo contribuisce, riducendo l'inquinamento atmosferico dovuto al trasporto;
- g) promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali per una alimentazione più sana.

Art. 4 – Istituzione del mercato agricolo della città di Jesolo – luogo e orario di svolgimento

1. Sono istituiti i seguenti mercati agricoli con cadenza settimanale:

- a) a Jesolo Paese in piazza Kennedy, tutto l'anno, ogni lunedì mattina dalle ore 7,30 alle 12,30;
- b) a Jesolo Lido, per la stagione estiva:
 - in piazza Milano, dal 15 maggio al 30 settembre, ogni martedì mattina dalle ore 7,30 alle 12,30;
 - in piazzetta Casa Bianca, dal 15 maggio al 30 settembre, ogni mercoledì sera dalle ore 18,00 alle 23,00 (nei mesi di maggio e settembre dalle ore 17,00 alle 22,00).

2. In ogni caso i mercati agricoli stagionali potranno iniziare solo quando sarà garantita la presenza di almeno 3 aziende agricole assegnatarie di posteggio.
3. Alla giunta comunale è riservata l'individuazione e la modifica, sentite le Associazioni di Categoria degli agricoltori, delle giornate e degli orari di svolgimento del mercato agricolo, della durata delle autorizzazioni, del numero di posteggi, nonché dei luoghi di posizionamento del mercato stesso, anche sulla base dell'analisi sui risultati ottenuti e del gradimento dei consumatori, e comunque in qualsiasi momento lo ritenga necessario a garanzia delle finalità di cui all'articolo 3.
4. E' demandata al dirigente competente l'approvazione delle planimetrie con i posteggi e le relative metrature, sulla base delle indicazioni della giunta comunale.
5. Sulla base della disponibilità dei prodotti, sentite le Associazioni di Categoria degli agricoltori, il Comune può disporre la sospensione del mercato per brevi periodi, in particolar modo nella stagione invernale in cui la produzione agricola diminuisce.
6. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere lo svolgimento del mercato in concomitanza a particolari ricorrenze, eventi o manifestazioni e nessun rimborso sarà dovuto alle aziende agricole interessate.

Art. 5 – Istituzione di nuovi mercati agricoli

1. L'istituzione di un nuovo mercato agricolo è preceduta da una fase sperimentale di almeno un anno e fino ad un massimo di tre anni, se si tratterà di un mercato annuale, e di almeno una stagione con un massimo di tre stagioni, se si tratterà di un mercato stagionale.
2. La fase sperimentale potrà essere avviata:
 - a) direttamente dal Comune, con bando rivolto alle associazioni o cooperative di produttori agricoli, in forma singola o consorziata, o ad associazioni professionali maggiormente rappresentative degli imprenditori agricoli in ambito regionale, secondo le modalità di cui agli art. 15 e 16;
 - b) su proposta di uno dei soggetti di cui al presente comma 2, lettera a). In tal caso la proposta dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere allegata una planimetria di massima dell'area che si intende destinare al mercato, con l'impegno di garantire la partecipazione di almeno 8 aziende agricole e la vendita di prodotti appartenenti ad almeno 3 tipologie merceologiche diverse. In caso di accoglimento della proposta, la gestione del mercato verrà affidata, per il periodo sperimentale, al soggetto proponente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 16.
3. Le imprese agricole che parteciperanno al mercato sperimentale saranno selezionate dal soggetto affidatario tra quelle aventi i requisiti di cui all'art. 7, comma 1.
4. Per la fase sperimentale non sarà obbligatoria, per il soggetto affidatario, la redazione di una graduatoria per la scelta degli operatori.
5. In caso di esito positivo della fase sperimentale, si procederà, con atto della giunta comunale, all'istituzione del nuovo mercato, con affidamento della gestione:
 - a) al soggetto risultato affidatario per il periodo sperimentale a seguito del bando di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo;
 - b) a seguito bando, secondo le modalità di cui all'art. 15, nel caso di sperimentazione avviata su proposta di un soggetto terzo ai sensi del comma 2, lettera b) del presente articolo.

Art. 6 - Posteggi e tipologie merceologiche

1. I mercati agricoli saranno costituiti da:

- a) piazza Kennedy, n. 16 posteggi suddivisi tra le seguenti tipologie merceologiche:
 - A. Orticoltura e frutticoltura fresca e trasformata: 5 posteggi;
 - B. Produzioni vitivinicole: 2 posteggi;
 - C. Latte fresco e/o produzioni derivanti dalla trasformazione del latte: 2 posteggi;
 - D. Carni e insaccati: 2 posteggi;
 - E. Florovivaismo: 2 posteggi;
 - F. Miele e apicoltura: 2 posteggi;
 - G. Altre categorie di prodotti agricoli: 1 posteggio.

- b) piazza Milano, n. 8 posteggi suddivisi tra le seguenti tipologie merceologiche:
 - A. Orticoltura e frutticoltura fresca e trasformata: 2 posteggi;
 - B. Produzioni vitivinicole: 1 posteggio;
 - C. Latte fresco e/o produzioni derivanti dalla trasformazione del latte: 1 posteggio;
 - D. Carni e insaccati: 1 posteggio;
 - E. Florovivaismo: 1 posteggio;
 - F. Miele e apicoltura: 1 posteggio;
 - G. Altre categorie di prodotti agricoli: 1 posteggio.

- c) piazzetta Casa Bianca, n. 10 posteggi suddivisi tra le seguenti tipologie merceologiche:
 - A. Orticoltura e frutticoltura fresca e trasformata: 3 posteggi;
 - B. Produzioni vitivinicole: 2 posteggi;
 - C. Latte fresco e/o produzioni derivanti dalla trasformazione del latte: 1 posteggio;
 - D. Carni e insaccati: 1 posteggio;
 - E. Florovivaismo: 1 posteggio;
 - F. Miele e apicoltura: 1 posteggio;
 - G. Altre categorie di prodotti agricoli: 1 posteggio.

Art. 7 - Soggetti ammessi alla vendita

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 e dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - b) sede legale dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della Regione Veneto ad una distanza non superiore a 70 km dal territorio della Città di Jesolo, prendendo come riferimento l'indirizzo della sede municipale;
 - c) aver assolto al pagamento canone unico di concessione del suolo pubblico e della tariffa per l'energia elettrica, se dovuta, per la partecipazione a mercati agricoli del Comune di Jesolo nelle annualità precedenti.
2. L'ammissione al mercato agricolo è assoggettata al rilascio del titolo concessorio/autorizzatorio, rilasciato dall'U.O. Agricoltura, che abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico, per un periodo determinato, nonché alla vendita dei prodotti agricoli.

Art. 8 - Prodotti agricoli e modalità di vendita

1. Possono essere posti in vendita prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a) provenire da coltivazioni o allevamenti dell'ambito territoriale della Regione Veneto, da non oltre 70 km dal territorio della città di Jesolo (prodotti a chilometro zero);
 - b) provenire, in misura minima del settanta per cento (70%), dall'azienda agricola ammessa al mercato. Il restante 30 per cento (30%) potrà provenire direttamente da altre aziende agricole nell'ambito territoriale della Regione Veneto, esclusa ogni forma di intermediazione commerciale;
 - c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
 - d) i prodotti trasformati devono essere etichettati, nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Dovrà altresì essere dimostrata l'origine della materia prima;
 - e) l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli durante lo svolgimento del mercato, è ammessa nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007.
2. Tutti i prodotti esposti per la vendita devono essere corredati di cartelli ben visibili in base alla tipologia di prodotto, riportanti:
 - a) la denominazione e sede legale del produttore;
 - b) il luogo di origine del prodotto;
 - c) il prezzo di vendita al pubblico.
3. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità inerenti la tipicità (DOP – IGP), i prodotti da agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG, eventuali specifici marchi aziendali di prodotto.
4. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna azienda.

Art. 9 – Modalità di occupazione dei posteggi

1. I produttori agricoli potranno partecipare al mercato con proprie strutture, insegne, marchi e simboli sociali.
2. I gazebo e i sistemi di copertura utilizzati nell'ambito del mercato dovranno avere una tipologia unitaria sotto il profilo estetico, con dimensioni, strutture e materiali omogenei, secondo le indicazioni che verranno riportate nel bando di cui al successivo titolo II.
3. I banchi e le attrezzature dovranno essere collocati nello spazio assegnato ed appositamente indicato nella planimetria allegata all'autorizzazione. E' vietato agli operatori occupare uno spazio più esteso di quello concesso.
4. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di vendita dovranno essere effettuate nell'ora precedente a quella di inizio e in quella successiva al termine del mercato.
5. Sono ammessi banchi da vendita e distributori automatici.
6. Per il mercato di piazzetta Casa Bianca:
 - a) è vietata la collocazione di veicoli nella piazza;
 - b) dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti possibili per evitare di macchiare la pavimentazione;
 - c) in via Dei Pioppi saranno riservati, per quanto possibile, degli spazi per la sosta dei veicoli degli operatori del mercato agricolo.

7. Per il mercato di piazza Milano:
 - a) è consentito l'accesso alla piazza solo agli automezzi di peso fino a 35 quintali;
 - b) si dovranno evitare al massimo manovre sterzanti e dovranno essere posizionati, al di sotto delle ruote nel momento della sosta, dei pannelli atti a creare una superficie maggiore di ripartizione del carico sulla pavimentazione sottostante;
 - c) dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti possibili per evitare di macchiare la pavimentazione.
8. Dovrà essere garantita una larghezza minima di passaggio di m 3,5 per i mezzi di intervento e soccorso.

Art. 10 - Attività collaterali

1. All'interno del mercato agricolo, oltre alla vendita di prodotti, possono essere organizzate attività di:
 - a) degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - b) dimostrazione dei prodotti in vendita con l'utilizzo di mezzi audiovisivi, purché il volume non sia tale da recare disturbo al pubblico;
 - c) attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali del territorio rurale, organizzate dal Comune in accordo con le Associazioni di Categoria del settore agricolo oppure direttamente dagli imprenditori agricoli.
2. In collaborazione con le Associazioni di Categoria del settore agricolo, all'interno del mercato agricolo l'Amministrazione Comunale potrà promuovere attività di informazione ai consumatori sulle caratteristiche e sulle tradizioni legate ai prodotti tipici del territorio e sui prodotti di stagione per la promozione di un'alimentazione sana e controllata.

TITOLO II – FORME DI GESTIONE E MODALITA' DI AMMISSIONE AL MERCATO

Art. 11 – Forme di gestione

1. I mercati agricoli potranno essere gestiti:
 - a) in forma diretta, da parte del Comune, secondo le modalità previste dal successivo Capo I;
 - b) in forma indiretta, da parte alle associazioni o cooperative di produttori agricoli, in forma singola o consorziata, o ad associazioni professionali maggiormente rappresentative degli imprenditori agricoli, secondo le modalità previste dal successivo Capo II.

CAPO I – GESTIONE DIRETTA

Art. 12 – Bando

1. La gestione del mercato in forma diretta viene deliberata dalla giunta comunale con proprio atto di indirizzo, demandando al dirigente competente l'approvazione e la pubblicazione del bando per l'assegnazione di posteggi agli imprenditori agricoli aventi i requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Con il bando viene approvata la modulistica per la presentazione dell'istanza di partecipazione, indicando i termini e le modalità di presentazione della stessa, i criteri di valutazione delle domande ed ogni altro elemento utile e necessario.
3. A seguito del bando i posteggi verranno assegnati per la durata di tre anni, ovvero per tre stagioni in caso di mercato stagionale.

Art. 13 - Modalità di presentazione della domanda

1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono presentare la domanda nei termini e con le modalità indicate nel bando di cui all'art. 12.
2. Per l'ordine cronologico di arrivo delle domande, farà fede la data e l'orario di ricezione della PEC.
3. L'azienda agricola richiedente, che intende vendere prodotti appartenenti a più settori, dovrà dichiarare, ai fini della graduatoria, il settore di attività prevalente.
4. In caso di domande pervenute successivamente alla scadenza del bando, le stesse verranno prese in considerazione solo alle seguenti condizioni:
 - l'azienda richiedente sia in possesso dei requisiti previsti;
 - siano redatte esclusivamente con la modulistica allegata al bando.
5. Le domande di cui al precedente comma 4, se ritenute valide, potranno essere accolte, in base all'ordine cronologico di presentazione, per l'assegnazione dei posteggi:
 - che resteranno liberi una volta conclusa la procedura di assegnazione con l'utilizzo delle graduatorie (in tal caso l'eventuale importo stabilito per la fornitura dell'energia elettrica sarà dovuto per intero mentre il canone di concessione sarà calcolato in base alle giornate di occupazione autorizzate);
 - che nel corso dell'anno/della stagione si dovessero liberare a seguito rinuncia del titolare o revoca dell'autorizzazione (in tal caso il versamento dell'eventuale importo dovuto per la fornitura dell'energia elettrica si intenderà assolto con il pagamento già effettuato dal titolare uscente, mentre il canone di concessione sarà calcolato in base alle giornate di occupazione autorizzate).
6. In caso di gestione indiretta di cui al capo II del presente Regolamento, la richiesta di partecipazione al mercato dovrà essere presentata direttamente al soggetto gestore.

Art. 14 – Graduatoria e assegnazione dei posteggi

1. Il Comune provvederà alla redazione di una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

a) ubicazione territoriale dell'azienda, con riferimento alla sede legale:

| | |
|---|----------|
| Aziende ubicate nel territorio comunale di Jesolo | Punti 80 |
| Aziende ubicate entro 30 km dal Comune di Jesolo | Punti 50 |
| Aziende ubicate tra 30 e 50 km dal Comune di Jesolo | Punti 30 |
| Aziende ubicate tra 50 e 70 km dal Comune di Jesolo | Punti 10 |

b) anzianità di partecipazione al mercato agricolo del Comune di Jesolo (con riferimento al mercato per il quale si presenta richiesta e tenendo conto anche dell'eventuale periodo sperimentale):

| | |
|--|----------|
| Partecipazione negli ultimi 5 anni consecutivi | Punti 30 |
| Partecipazione negli ultimi 3 anni consecutivi | Punti 20 |

c) possesso di certificazioni alimentari:

| | |
|---|----------|
| Possesso di almeno una delle seguenti certificazioni alimentari: DOP, IGP, IGT, STG, certificazione biologica | Punti 10 |
|---|----------|

d) azienda condotta da giovani imprenditori:

| | |
|--|----------|
| Titolare o legale rappresentante di età inferiore ai 40 anni | Punti 10 |
|--|----------|

2. In caso di parità, il posteggio sarà assegnato all'azienda con sede legale più vicina al territorio della città di Jesolo.
3. I posteggi saranno assegnati sulla base dei settori individuati all'art. 6.
4. Nel caso in cui in alcuni settori non vi siano domande di partecipazione sufficienti alla copertura dei posteggi individuati, si procederà a compensazione con i settori dove sono pervenute maggiori domande rispetto ai posteggi disponibili.
5. In caso di rinuncia o revoca in corso d'anno, il posteggio vacante sarà riassegnato al produttore appartenente alla medesima categoria merceologica, sulla base della graduatoria vigente.

CAPO II – GESTIONE INDIRECTA

15. Modalità di affidamento della gestione

1. La giunta comunale può deliberare che la gestione del mercato venga affidata alle associazioni o cooperative di produttori agricoli, in forma singola o consorziata, o ad associazioni professionali maggiormente rappresentative degli imprenditori agricoli in ambito regionale.
2. L'affidamento avverrà previa pubblicazione di apposito bando.
3. Il Comune provvederà alla redazione di una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

a. esperienza e professionalità maturata nella gestione dei mercati agricoli:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Gestione, nel corso degli ultimi 5 anni, di mercati agricoli annuali o stagionali nell'ambito territoriale della Regione Veneto, anche sperimentali | Punti 10 per ogni mercato gestito |
|---|-----------------------------------|

b. partecipazione di aziende agricole condotte da giovani imprenditori:

| | |
|---|--|
| Partecipazione di aziende agricole con titolare o legale rappresentante di età inferiore ai 40 anni | Punti 10 per ogni azienda con tale requisito |
|---|--|

c. varietà dei prodotti offerti:

| | |
|--|----------|
| Partecipazione di aziende che vendono prodotti appartenenti ad almeno 5 tipologie merceologiche diverse tra quelle previste all'art. 6 | Punti 20 |
| Partecipazione di aziende che vendono prodotti appartenenti ad almeno 3 tipologie merceologiche diverse tra quelle previste all'art. 6 | Punti 10 |

d. organizzazione di attività collaterali:

| | |
|---|----------|
| Garanzia di organizzazione di attività promozionali, culturali, didattiche e dimostrative a tema agricolo, previa presentazione di apposito programma | Punti 10 |
|---|----------|

4. Il Comune rilascerà al soggetto affidatario la concessione della durata triennale, che sarà valida anche come concessione per l'occupazione del suolo pubblico da parte delle imprese agricole assegnatarie di posteggio.
5. La concessione potrà essere prorogata per altri due anni su richiesta dell'affidatario, qualora quest'ultimo abbia rispettato tutti gli obblighi previsti nella stessa.

16. Obblighi del gestore del mercato

1. Il gestore provvederà a selezionare gli operatori partecipanti redigendo la graduatoria secondo i criteri di cui all'art. 14, tenendo conto che sono ammessi a partecipare al mercato esclusivamente gli imprenditori agricoli aventi i requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. Sono a carico del gestore l'assegnazione dei posteggi agli operatori selezionati nonché tutte le prestazioni relative alle esigenze specifiche degli operatori agricoli ammessi al mercato.
3. Il gestore potrà alternare gli operatori ammessi al mercato, sempre sulla base della graduatoria, tenendo conto della stagionalità dei prodotti.
4. Il gestore è obbligato a:
 - a) garantire la parità di trattamento tra i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti. È severamente vietato porre in essere qualsivoglia disparità di trattamento tra operatori, in particolare tra operatori agricoli appartenenti e non appartenenti ad associazioni di categoria e operatori agricoli appartenenti ad associazioni di categoria diverse dal soggetto gestore;
 - b) predisporre e aggiornare la planimetria del mercato, concordandola con il Comune;
 - c) aggiornare la graduatoria delle aziende agricole;
 - d) comunicare al Comune l'elenco degli operatori autorizzati con i rispettivi posteggi assegnati, nonché i successivi aggiornamenti dello stesso;
 - e) monitorare i requisiti dei prodotti posti in vendita;
 - f) garantire la presenza di un numero minimo di operatori ammessi al mercato, come stabilito nel bando di selezione;
 - g) verificare che gli operatori agricoli partecipanti non vendano, oltre ai propri prodotti, anche prodotti agricoli provenienti da altre aziende agricole in quantità superiore al 30%;
 - h) vigilare sull'utilizzo dello spazio da parte degli operatori di mercato affinché l'area mercatale e il verde circostante non subiscano danneggiamenti;
 - i) segnalare tempestivamente all'amministrazione ogni situazione che richieda un intervento immediato da parte del Comune di Jesolo;
 - j) garantire l'accesso al mercato al personale dell'amministrazione comunale per eventuali verifiche e controlli;
 - k) garantire il corretto comportamento da parte degli operatori nel rispetto del regolamento e di ogni altra disposizione normativa;
 - l) al termine dello svolgimento del mercato, a liberare lo spazio concesso da materiali e attrezzature, garantendo la pulizia dell'area mercatale;
 - m) definire le dimensioni dei posteggi il più possibile omogenee tra loro;
 - n) mantenere liberi gli spazi necessari per il passaggio dei mezzi di soccorso;

- o) consegnare agli imprenditori agricoli partecipanti un estratto delle disposizioni del regolamento, e verificare che le stesse vengano rispettate;
 - p) provvedere al versamento del canone unico di concessione del suolo pubblico entro le scadenze previste. Eventuali riduzioni del numero dei posteggi e/o variazione della loro superficie nel corso della stagione estiva non comporteranno riduzioni del canone;
 - q) sospendere o revocare l'autorizzazione alla partecipazione delle imprese agricole nei casi di cui all'art. 20.
5. È fatto divieto all'organizzatore di sub-concedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, e/o anche in via occasionale, lo spazio assegnato, a soggetti terzi diversi dagli imprenditori agricoli autorizzati a partecipare al mercato.
6. Il Comune di Jesolo non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà dell'organizzatore o delle imprese agricole custoditi nell'area.
7. Il gestore solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che può essere arrecato, per propria responsabilità e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, all'area oggetto di concessione nonché a persone e/o a cose di terzi.

TITOLO III – OBBLIGHI E ONERI

Art. 17 – Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato agricolo

1. Le aziende che partecipano al mercato agricolo hanno l'obbligo di:
- a) osservare il presente regolamento;
 - b) assicurare la propria presenza al mercato con continuità e puntualità. In caso di assenza, l'imprenditore agricolo deve comunicare tempestivamente al Comune il periodo di assenza e le motivazioni;
 - c) effettuare le attività di vendita in conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, con particolare riferimento alla normativa CE;
 - d) curare l'allestimento del proprio stand, per la valorizzazione dei prodotti e per favorire una corretta e trasparente informazione a favore del consumatore;
 - e) ridurre il peso e il volume degli imballaggi, impiegando il più possibile materiali a basso impatto ambientale e/o riciclabili;
 - f) recuperare i materiali di rifiuto conferendoli negli appositi contenitori, rispettando i criteri della raccolta differenziata, lasciando pulita e sgombra l'area;
 - g) rispettare gli orari di occupazione e di vendita;
 - h) mantenere in ordine il posteggio per tutta la durata del mercato, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci, sia per i contenitori o le attrezzature destinati al trasporto o alla conservazione;
 - i) utilizzare attrezzature e vestiario adeguati e di materiali idonei, in particolare per il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.
2. Gli imprenditori agricoli, nell'utilizzo dello spazio di vendita, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale o a terzi, assumendo, altresì, tutte le responsabilità derivanti dalla propria attività di vendita.

Art. 18 – Canone per l'occupazione del suolo pubblico

1. Ogni impresa agricola assegnataria di posteggio è tenuta al pagamento del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico.
2. Il canone di concessione sarà calcolato, per giornate di occupazione autorizzate e indipendentemente dall'effettiva occupazione del posteggio, in base alla tariffa prevista dal vigente

regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate del Comune di Jesolo.

3. In caso di gestione indiretta, il pagamento del canone sarà a carico del gestore del mercato e la superficie di riferimento sarà data dalla sommatoria delle superfici dei posteggi individuati per il mercato (anche se non assegnati).
4. Eventuali riduzioni del numero dei posteggi e/o variazione della loro superficie in corso d'anno non comporteranno una riduzione del canone unico, il cui importo resterà fisso per l'intera durata dell'anno di riferimento.
5. Per il primo anno di validità della concessione, il canone dovrà essere versato prima del rilascio della stessa, sia in caso di gestione diretta che indiretta.
6. Per le annualità successive il canone dovrà essere versato entro le scadenze previste nel regolamento citato al comma 2 del presente articolo.
7. L'U.O. Agricoltura comunicherà tempestivamente all'U.O. Entrate Tributarie tutte le variazioni che interverranno nell'occupazione dei posteggi (nuovi rilasci di autorizzazioni/concessioni, cessazioni, modifiche di superficie, ecc.) ai fini della corretta applicazione del canone di concessione.

Art. 19 – Fornitura dell'energia elettrica

1. Le aree dedicate al mercato agricolo saranno dotate di impianto per la fornitura di energia elettrica, salvo impedimenti tecnici e logistici.
2. Solo qualora non sia disponibile la fornitura dell'energia elettrica da parte del Comune, sarà consentito l'uso di generatori, che dovranno comunque essere a norma di legge e insonorizzati.
3. La fornitura dell'energia elettrica è assoggettata al pagamento della tariffa forfettaria stabilita dalla giunta comunale.
4. Il versamento dalla tariffa dovrà essere effettuato entro le medesime scadenze previste per il canone unico.
5. Per i posteggi assegnati successivamente alla scadenza del bando, la tariffa sarà dovuta per intero, trattandosi di un importo forfettario e quindi non frazionabile.
6. In caso di rinuncia al posteggio prima della scadenza dell'autorizzazione, la tariffa già versata non verrà restituita e il pagamento si intenderà assolto per l'eventuale operatore che dovesse subentrare in corso d'anno.
7. In caso di gestione indiretta, il pagamento della tariffa sarà a carico del gestore del mercato.

TITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20 – Vigilanza e controlli

1. Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento con l'ausilio del Comando di Polizia Locale.
2. Per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita e le caratteristiche merceologiche inerenti i prodotti tipici e/o tradizionali, il Comune si potrà avvalere della collaborazione delle Associazioni di Categoria degli agricoltori o di esperti della materia e/o rivolgersi ad enti e istituti che operano sulla materia.
3. Il Comune potrà promuovere verifiche sui prodotti in vendita al mercato e sulle produzioni in azienda.

4. L'azienda che partecipa al mercato agricolo è tenuta a consentire agli incaricati alla vigilanza di accedere all'azienda e alle produzioni aziendali per tali controlli, nonché a fornire l'eventuale documentazione necessaria.

Art. 21 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla partecipazione al mercato agricolo può essere sospesa nei seguenti casi:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento. La partecipazione rimarrà sospesa fino a prova di ripristino dei requisiti mancanti, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni, decorso il quale si procederà con la revoca dell'autorizzazione;
 - b) in caso di vendita di prodotti non di propria produzione a seguito di verifica in azienda e al mercato. La partecipazione sarà sospesa per 8 giornate di mercato;
 - c) in caso di vendita di prodotti, seppure di propria produzione, diversi da quelli autorizzati. La partecipazione sarà sospesa per 4 giornate di mercato;
 - d) in caso di vendita di prodotti di altre aziende agricole in quantità superiore al 30 per cento (30%) o di altre aziende non rientranti nell'ambito territoriale della Regione Veneto;
 - e) in caso di mancato pagamento di canoni e oneri dovuti. La partecipazione viene sospesa fino alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) mancato ripristino dei requisiti entro il termine di 30 giorni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;
 - b) alla terza sospensione dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo;
 - c) in caso di assenza ingiustificata a 12 mercati nell'arco di un anno o a 5 mercati in caso di mercato stagionale;
 - d) mancato rispetto dei periodi di sospensione disposti;
 - e) qualora l'operatore, al termine del mercato, lasci per più di due volte, nell'arco di un anno solare, la propria area di vendita non pulita e sgombra;
 - f) qualora l'operatore commetta più di tre violazioni alle norme del presente regolamento durante il periodo di validità dell'autorizzazione.
3. In caso di gestione indiretta, si procederà con la decadenza della convenzione, e di conseguenza della concessione, nei confronti del soggetto gestore, all'accertamento della terza violazione delle norme del presente regolamento, e in particolare agli obblighi di cui all'art. 7.
4. Nessun rimborso del canone per l'occupazione del suolo pubblico è dovuto nei casi di sospensione e revoca sopra indicati.
5. Nel caso in cui l'azienda agricola chieda motivatamente di cessare la propria partecipazione al mercato agricolo, si procederà alla revoca dell'autorizzazione e al rimborso del canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 22 - Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le infrazioni e le violazioni al presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi sanzionabili, quando non contemplate nelle norme vigenti, in via pecuniaria con il pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni e con le sanzioni amministrative accessorie specificate nel presente Regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 689/81 la giunta comunale ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui al primo comma del medesimo art. 16.
4. Gli addetti al controllo, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e daranno seguito al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.

Art. 23 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il previgente regolamento comunale del mercato agricolo.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente.